



COMUNE DI MARENE

Prov. di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI-MANUTENTIVA E PATRIMONIO

N°: 104/2026	DATA: 10/09/2026	OGGETTO: Decisione a contrarre e contestuale affidamento diretto ai sensi del D.Lgs n. 36/2023 per presidi antincendio Palazzo Gallina e Asilo Nido. CIG BCECC62AD8
------------------------	----------------------------	--

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 16/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2026/2028;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 16/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 ed i relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 23/01/2026, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il periodo 2026/2028 nonché assegnate le risorse per il conseguimento degli stessi;

Rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e s.m.i, d'ora in avanti, per brevità "Codice" ed in particolare le disposizioni del sotto-soglia comunitarie di cui al Libro II, parte I, articoli 48-55;

Dato atto che, avuto riguardo all'importo dell'affidamento, non sussiste l'obbligo di ricorso ad una Centrale di Committenza qualificata secondo quanto disposto dall'art. 62 del Codice, ed è pertanto consentita la procedura autonoma di cui alla presente determinazione;

Appurato che l'art. 50 del Codice, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie c.d. "comunitarie", dispone che le stazioni appaltanti procedono con le seguenti modalità:

- "Affidamento diretto" per lavori di importo inferiore a 150.000 €, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- "Affidamento diretto" dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 €, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- che l'Allegato I.1 al Codice definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del Codice prevede, in caso di affidamento diretto, che la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto che ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dell'art. 17 del D. Lgs. 36/2023 viene stabilito che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nonché della stipulazione dei contratti, "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte" evidenziando che, in caso di affidamento diretto, tale determina a contrarre assume forma semplificata dovendo indicare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il contraente, le ragioni della sua scelta, il possesso dei requisiti di ordine generale e, se necessari, di quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto che:

- non sono attive convenzioni e/o accordi quadro Consip di cui all'art. 26, comma 1, della L. 488/1999 e all'art. 2, comma 225, della L. 191/2009 aventi ad oggetto servizi/forniture comparabili con quello oggetto del presente provvedimento;
- non sono attive convenzioni della centrale di committenza regionale aventi ad oggetto servizi/forniture comparabili con quello oggetto del presente provvedimento;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Codice;

Considerato:

- che l'importo del presente affidamento non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nella programmazione triennale di cui all'art. 37 del Codice;
- che le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Codice, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;
- che, ai sensi dell'art. 58 del Codice, l'appalto, peraltro già accessibile anche alle micro imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice;
- che la prestazione che si intende acquisire non si configura quale artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative dell'Ente la cui sommatoria comporterebbe il superamento della soglia dell'affidamento diretto e che pertanto risulta rispettato il principio di cui all'art. 14, co. 6, del Codice;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: PRESID ANTINCENDIO PALAZZO GALLINA E ASILO NIDO;
- Importo del contratto: € 1.156,80 (IVA esclusa);

- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e/o invio e sottoscrizione per accettazione della presente determinazione da parte dell'affidatario attribuendo alla stessa valore contrattuale;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione, agli atti, della procedura di affidamento;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 IVA esclusa, per cui vige la deroga all'obbligo di ricorso al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e ai sistemi telematici regionali" (art. 1, comma 450, L. n. 296/2006) così confermato dal "Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro" del 30/07/2024;

Dato atto che è stata richiesta proposta economica per l'affidamento in oggetto alla ditta Sames Antincendio Srl con sede legale in Cuneo, Via Torino n. 187/A CF/P.IVA 03757750041 e vista l'offerta ricevuta Ns. Prot. N. 5535 del 10/09/2026;

Considerato che per l'affidamento in oggetto si è provveduto all'acquisizione del CIG BCECC62AD8;

Precisato che in conformità a quanto disposto dal Codice all'art. 53 comma 1 con riferimento all'affidamento in oggetto non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 e con riferimento a quanto disposto dall'art. 53 comma 4 si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Dato atto di aver provveduto a verificare la regolarità dei versamenti, nei confronti degli Enti Previdenziali, dell'impresa affidataria, acquisendo direttamente il D.U.R.C. Prot. INAIL_55316440 con scadenza validità 26/11/2026;

Ritenuto di affidare alla ditta Sames Antincendio Srl con sede legale in Cuneo, Via Torino n. 187/A CF/P.IVA 03757750041 le attività in oggetto per un importo di € 1.156,80 (oltre IVA 22% come per legge per € 254,50), per un totale complessivo di € 1.411,30 in quanto la proposta economica risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa per il finanziamento delle prestazioni oggetto del presente affidamento;

Considerato che deve essere individuato il Responsabile unico del progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Codice, che in questo caso è Fulvio Geom. Rubiolo che assume anche il ruolo di Responsabile unico del procedimento ex lege (art. 5, comma 2, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., artt. 107 e 109 del D.Lgs n. 267/2000) e di demandare al RUP tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

Dato atto che nel procedere all'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 192 del testo unico sulle leggi e gli ordinamenti locali approvato con D.Lgs. 267/2000, occorre adottare il relativo provvedimento a contrarre;

Attestato che il R.U.P. non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell'art. 16 del Codice e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

Accertata, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto che:

- occorre perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
- risulta necessario non appesantire le procedure visto il limitato importo della spesa;

Richiamati il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, il D.Lgs 118/2011, il D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36, lo Statuto ed i vigenti regolamenti del Comune;

DETERMINA

- 1) Di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente richiamati quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
- 2) Di specificare che, ai sensi dell'art. 192 del Tuel e dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:
 - Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: PRESIDI ANTINCENDIO PALAZZO GALLINA E ASILO NIDO;
 - Importo del contratto: € 1.156,80 (IVA esclusa);
 - Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e/o invio e sottoscrizione per accettazione della presente determinazione da parte dell'affidatario attribuendo alla stessa valore contrattuale;
 - Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;
 - Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione, agli atti, della procedura di affidamento;
- 3) Di affidare le prestazioni in oggetto, per le ragioni esplicitate in premessa e secondo quanto rinvenibile nella documentazione agli atti, alla ditta Sames Antincendio Srl con sede legale in Cuneo, Via Torino n. 187/A CF/P.IVA 03757750041 le attività in oggetto per un importo di € 1.156,80 (oltre IVA 22% come per legge per € 254,50), per un totale complessivo di € 1.411,30 precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione a contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. CIG BCECC62AD8
- 4) Di individuare, ai sensi del D.Lgs. n.36/2023, il Responsabile unico del progetto (RUP) che in questo caso è Fulvio Geom. Rubiolo che assume anche il ruolo di Responsabile unico del procedimento ex lege (art. 5, comma 2, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000) e di demandare al RUP tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione.
- 5) Di considerare quale clausola risolutiva espressa l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.
- 6) Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, con imputazione a favore del creditore come sopra indicato, la seguente somma complessiva corrispondente a obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Anno	Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Voce Capitolo Articolo
2026	€ 1.411,30	01	05	1	103	470.340.1

- 7) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7.
- 8) Di attestare ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione e di trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(CAREGLIO MAURO)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.*